

Delibera n. 2 del 3 marzo 2004

ALLEGATO 2A

Assetto idrogeologico del bacino del Piave

ART. 1 - MISURE DI TUTELA

1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico il territorio intrarginale compreso all'interno o in fregio dei corpi arginali, di qualsiasi categoria, pertiene al corpo idrico fluente che lo impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica.
2. Il preminente interesse pubblico connesso alla destinazione del territorio intrarginale ai fini della sicurezza idraulica, nonché per i territori in fregio agli argini, rende incompatibili quelle utilizzazioni che possano essere, sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di trascinamento di strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente piano, finalizzati al controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all'assetto ambientale e paesaggistico dell'idrosistema.
3. Le coltivazioni arboree ed i vigneti, esistenti nelle aree intrarginali all'atto di adozione del progetto del P.A.I., possono completare il ciclo produttivo previsto; alla scadenza del ciclo tali culture possono essere successivamente rinnovate previa specifica autorizzazione da parte degli uffici competenti, tenuto conto dei criteri di compatibilità idraulica ed ambientale con le misure della pianificazione di bacino.
4. Nelle aree intrarginali è inoltre vietata la posa in opera di nuove strutture, anche al servizio di colture, pur se a carattere provvisorio o precario.
5. Nelle aree predette non possono essere assentite azioni edificatorie, anche a carattere precario-provisorio, o modificazioni d'uso, ivi comprese le opere di miglioria fondiaria, salvo eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare, previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:
 - assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale.
 - rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possono costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
6. Inoltre nelle aree intrarginali non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture.
7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale, locale e piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

ART. 2 - NORMA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del piano stralcio che individuerà le fasce di pertinenza fluviale, nelle aree di cui all'art. 1 ed adibite ad attività agricole sono consentite solo colture che non ostacolano il deflusso delle acque, e pertanto non possono essere consentite colture arboree a carattere permanente, salvo i vivai con piante di età non superiore ai tre anni.

ART. 3 - PIANO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE

1. Per le finalità del presente piano e relativamente alla movimentazione ed alla asportazione di materiale litoide dalla rete idrografica, si fa riferimento alla suddivisione delle aste fluviali nelle unità fisiografiche individuate dal progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del Medio e basso Corso. Per ciascuna unità sono individuate le possibilità di prelievo di materiale litoide dagli alvei, secondo quanto indicato e nelle Tavole da 4.1-4.10 che costituiscono parte integrante del presente articolo.
2. All'interno della stessa unità fisiografica, in via generale, deve essere privilegiata la movimentazione del materiale rispetto all'asportazione dello stesso dagli alvei, utilizzando gli eventuali esuberanti di materiale litoide per il ritombamento delle sovraescavazioni.
3. La movimentazione o l'asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base di punti fissi (sezioni) necessari per verificare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale nel tempo.
4. Entro sei mesi dall'adozione del progetto di piano, sulla base di quanto previsto nella fase programmatica, l'Autorità di bacino predispone il piano di manutenzione dell'alveo del tratto terminale, finalizzato all'aumento della capacità di portata.
5. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque di pioggia provenienti dal drenaggio dei versanti, le Regioni predispongono entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto di P.A.I. il piano finalizzato al miglioramento dell'efficienza idrologica dei versanti del territorio montano.

ART. 4- MANUTENZIONE IDRAULICA

1. Gli interventi di manutenzione idraulica perseguono le seguenti finalità e comunque vi concorrono:
 - eliminazione delle situazioni di pericolo;
 - ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua;
 - recupero della funzionalità delle opere idrauliche, inteso come restauro e/o consolidamento di manufatti;
 - riqualificazione dell'ambiente fluviale.
2. La progettazione degli interventi deve assumere, quale aspetto condizionante la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli alvei e della mobilità del fondo, il rispetto delle aree di espansione e delle zone umide.
3. In termini di principio generale, nella sistemazione di un torrente o di parte del suo bacino va verificato preliminarmente se la sistemazione sia da eseguirsi indipendentemente dalle differenze fra i tipi di opere, nonché indistintamente riguardo a torrenti o bacini che presentano insufficienze, instabilità o fenomeni da porre sotto controllo; oppure se, pur riconoscendo uno stato di potenziale instabilità, sia anche da considerare la possibilità di non praticare alcun intervento o correzione lasciando, cioè, tutto immutato.
4. In quest'ultima ipotesi, stante l'antropizzazione del territorio, va previsto l'allontanamento degli insediamenti e delle attività dai luoghi esposti al rischio o ai danni in relazione alle seguenti situazioni: versanti in movimento, paleofrane, inarrestabili colate mobilitate o potenzialmente mobilitabili da piogge intense.

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione

5. L'opportunità di non praticare interventi di salvaguardia dei luoghi interessati da dissesti imminenti o potenziali si fonda su due considerazioni:

a- la prima riguarda il carattere naturale dell'evoluzione e del suo rapporto con lo speciale ambiente nel quale essa avviene;

b- la seconda riguarda la necessità che la parte di valle del corso d'acqua possa contare su un rifornimento di materiali provenienti dai dissesti da utilizzare nel successivo processo di trasporto verso le parti medie e basse del corso d'acqua.

6. Se ritenuti necessari, gli interventi di manutenzione idraulica devono prevedere la eliminazione degli individui arborei dagli alvei attivi dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico del fiume Piave, nonché nell'alveo attivo pluricursale compreso all'interno delle aree di cui all'art. 1.

7. I popolamenti arborei spontanei, nelle zone di espansione del medio corso del fiume, sono oggetto di disboscamenti selettivi qualora riducano significativamente le capacità di invaso o creino situazioni di pericolo, previo parere conforme vincolante delle autorità forestali competenti.

ART. 5 - INTERVENTI COMPATIBILI O TEMPORANEAMENTE COMPATIBILI CON L'ASSETTO AMBIENTALE, GEOMORFOLOGICO ED IDRODINAMICO DEL SISTEMA FLUVIALE

Sono da ritenersi compatibili con l'assetto - ambientale, geomorfologico ed idrodinamico del territorio compreso all'interno dei corpi arginali, di cui all'art.1, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela paesistica vigenti, e sempreché non contrastino con gli obiettivi ed i principi generali del P.A.I..

1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde atti a ridurre il rischio idraulico;

2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione-costruzione) senza aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e di infrastrutture che all'entrata in vigore delle presenti norme risultano provviste di certificato di abitabilità o agibilità. Per gli insediamenti antropici presenti nelle aree di cui all'art. 1, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi devono comunque prevedere la loro delocalizzazione nel tempo;

3) le opere pubbliche finalizzate ad assicurare la viabilità, purché non modifichino i fenomeni idraulici naturali del corso d'acqua che possono aver luogo all'interno delle aree di cui all'art. 1 o limitandone l'invaso naturale o costituendo significativo ostacolo al deflusso delle acque. A tal fine i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti in modo approfondito l'assenza delle suddette interferenze e l'innescarsi di condizioni di rischio potenziale a monte ed a valle del manufatto.

ART. 6 - MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI FOCE E DELL'ARCO LITORANEO SOTTESO

Le attività di manutenzione dell'apparato di foce del fiume Piave e dell'arco litoraneo compreso tra Porto Piave Vecchia e Porto S. Margherita, così come individuato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, devono prevedere, per gli eventuali interventi di ripascimento del litorale, l'utilizzazione del materiale dragato per mantenere efficiente la funzionalità della foce del fiume, compatibilmente con la normativa di settore riguardante l'uso dei materiali scavati.

ART. 7 - NORME PER L'USO DEI SERBATOI IDROELETTRICI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

AI FINI DELLA LAMINAZIONE DELLE PIENE

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Piave, sono adottate nel rispetto delle previsioni di piano, misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione dei bacini idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del fiume Piave.
2. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nei bacini idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce, rispettivamente a quota non superiore a 667 m.s.l.m. e 381 m.s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.
3. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale del Veneto di posticipare, di alcuni giorni - non più di sette - tale data, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenziano alcuna perturbazione di rilievo.
4. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite a tal fine dall'Amministrazione regionale del Veneto di concerto con il competente Registro Italiano Dighe.
5. I soggetti gestori forniscono all'Amministrazione regionale del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.

ART. 8 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' FISIOGRAFICHE DEL BACINO DEL FIUME PIAVE

1. Per assicurare la corretta evoluzione geomorfologica ed il più alto livello di messa in sicurezza dell'alveo dei corsi d'acqua del bacino del Piave ed al fine di prevenire e contenere il rischio idraulico fino alle zone di foce, il bacino è suddiviso nelle unità fisiografiche di cui all'art. 3 delle presenti misure.
2. , Al fine di prevenire la realizzazione di interventi che possono contribuire a mettere in pericolo la sicurezza idraulica o possono vanificare gli interventi ed i risultati positivi derivanti dalla previsione o dalla realizzazione di opere pubbliche , per tutto il corso del fiume Piave e dei suoi affluenti, qualsiasi tipo di significativo intervento, di cui all'art. 3 , richiede preliminari indagini, come specificato nelle linee di intervento di cui al paragrafo 3.4.3.2 della Fase propositiva del progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave da predisporre per ciascuna unità fisiografica.

ART. 9 - NORME FINALIZZATE A LIMITARE GLI AFFLUSSI NELLA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAL DRENAGGIO DELLE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE

1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di riduzione del rischio idraulico; pertanto il territorio non edificato deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate, per le nuove costruzioni o per nuove lottizzazioni, nonché anche in occasioni di ristrutturazioni di immobili - che interessano anche un'area del lotto non coperta - o prevedono il rifacimento di rete di fognatura interna al lotto, devono essere previsti appositi dispositivi (manufatti) di invaso temporaneo opportunamente regolato (microinvasi) delle acque piovane tali da garantire che il massimo deflusso proveniente dalla superficie impermeabilizzata - per eventi di pioggia di durata confrontabile con il tempo di

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione

corrivazione dell'area e caratterizzati da un tempo di ritorno variabile fra 5 e 20 anni in funzione del livello di rischio idraulico accettabile dalla zona - sia abbattuto del 70% nei valori di portata massima.

3. La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la situazione preesistente (area agricola in origine con area urbanizzata ovvero area urbanizzata prima o dopo l'intervento di recupero, ristrutturazione o ampliamento). Il microinvaso va riferito alla singola unità edilizia da costruire o alla nuova lottizzazione, per le quali devono, in ogni caso, essere previste fognature separate con due condotte: una per le acque reflue ed uno per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.aa) Dpr 11 maggio 1999 n.152.

4. Nel territorio del bacino del Piave, come individuato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, le norme di attuazione dei piani territoriali provinciali nonché degli strumenti urbanistici, ivi inclusi i regolamenti edilizi, dei Comuni in esso ricadenti devono essere integrate ed implementate entro un anno dall'approvazione del P.A.I. per adeguarle alle disposizioni di cui al comma precedente.

5. I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali devono essere integrati con opportuni studi idraulici di settore per avere il quadro preliminare della piovosità locale (rapporto tra massimi e tempi di ritorno), nonché con la predisposizione di schemi standard per l'approntamento di tecniche di microlaminazione applicate a gruppi omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche, quali in via esemplificativa microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filari di case a schiera tipo, per grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per complessi commerciali e simili.

ART. 10 - NORME GENERALI RIGUARDANTI LA SCCLASSIFICAZIONE DI AREE DEMANIALI

1. Le aree demaniali all'interno degli argini, o in loro fregio, svolgono una funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo nel quale si manifestano fenomeni di esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza idraulica; altrettanto essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.

2. In linea di massima tali aree demaniali devono mantenere tale destinazione e sono escluse possibilità di scclassificazione.

3. Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di scclassificazione di aree ricadenti all'interno degli argini deve essere corredata dai seguenti atti:

- una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati idrogeologici;
- una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la continuità idraulica del sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;
- una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie significativa;
- una compiuta cartografia catastale;
- la descrizione dell'assetto ambientale;
- la documentazione fotografica dei luoghi.

4. La scclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare riferimento all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la stessa è esclusa.

5. Le scclassificazioni sono sottoposte al parere dell'Autorità di bacino al fine di verificarne la conformità agli indirizzi del P.A.I.

ART. 11 - NORME GENERALI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione

1. Per le finalità del P.A.I., con particolare riferimento alla possibilità di porre in essere le azioni strutturali previste per il breve e medio periodo le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, possono essere assentite per un massimo di anni sei.
2. Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata.